

Chiarimenti sulla applicazione, per l'anno 2020, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati e delle Linee Guida per le zone non vulnerabili da nitrati

Ferma restando la validità delle Comunicazioni nitrati presentate fino al 31 dicembre 2019, elaborate con la "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese da Regione Lombardia:

1. le eventuali varianti alla Comunicazione nitrati presentate per l'anno 2020, sono valide a tutti gli effetti così come sono state o saranno elaborate con la Procedura nitrati a disposizione delle imprese¹;
2. la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come "conformi" a partire dall'anno 2017 o classificate come "Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)" nell'anno 2016 è mantenuta nell'anno 2020, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale;
3. per l'anno 2020 valgono, ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, le quantificazioni effettuate dalla Procedura nitrati a disposizione delle imprese;
4. a partire dall'anno 2021, quando la nuova "Procedura nitrati" consentirà di implementare tutte le regole, condizioni, tabelle di riferimento, modalità di classificazione, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. definite dal Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 e dalle Linee guida per le zone non vulnerabili, sarà necessario che tutte le imprese tenute alla comunicazione procedano ad aggiornare la Comunicazione nitrati;
5. a partire dalla data di pubblicazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili (06/03/2020), le imprese sono tenute ad applicarne le disposizioni in essa contenute, eccezione fatta per i seguenti elementi che entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2021 per dare tempo alle imprese di adeguarsi formalmente e operativamente:
 - l'obbligo di applicare il PdA 2020-2023 alle imprese ubicate nelle nuove zone vulnerabili da nitrati definite con d.g.r. 2535/2019;
 - l'obbligo di adottare le tabelle 1, 2 e 3 in Allegato 1 "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione";
 - l'obbligo di adottare le tabelle di "Efficienza dell'azoto in rapporto al tipo di matrice utilizzata" [Allegato 10 "Redazione della comunicazione nitrati e del piano di utilizzazione agronomica"];
 - l'obbligo di GPS per i trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 km [capitolo 2.5.1, comma 2 "Trasporto all'interno della medesima impresa" e capitolo 2.5.2 "Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa", comma 5];
 - l'obbligo di utilizzare la sezione Repository del Fascicolo Aziendale per depositare i contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento [Capitolo 8 "Cessioni e acquisizioni", commi 5 e 6] e le Relazioni tecniche [Capitolo 2.3.1 "La Relazione tecnica", comma 3].
 - l'obbligo di interrimento entro le 12 ore [Capitolo 4.2 "Tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di allevamento", comma 5, lettera b)].

Per l'interpretazione di eventuali punti controversi o per la risposta a quesiti di generale utilità si metterà a disposizione degli utenti una sezione FAQ nelle pagine web della Direzione Generale Agricoltura².

¹ Che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 e delle Linee guida per le zone non vulnerabili

² <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/> sezione "Argomenti" – "Gestione Direttiva Nitrati"